

Campionato di Lega Pro (esclusi Play)
HILITES PER OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE LOCALI

SCRITTURA PRIVATA PER LA CESSIONE DI DIRITTI AUDIOVISIVI IN
FORMA NON ESCLUSIVA DELLE SINTESI DELLE PARTITE DI CALCIO
DI LEGA PRO

tra

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

e

La Soc con sede in.....via, in
persona del suo legale rappresentante, Sig....., titolare dell'emittente
....., P.IVA....., pec.....,
(di seguito per brevità detta anche la "Società")

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti messa in onda, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato e della Coppa Italia Lega Pro;
- che la Lega ha manifestato l'intenzione di cedere a titolo oneroso ed in forma non esclusiva i diritti audiovisivi per la trasmissione di sintesi filmate della durata di 3/5 minuti, nel corso di rubriche settimanali con eventuale possibile inserimento di sponsorizzazioni e pubblicità, delle partite del Campionato di Lega Pro e della Coppa Italia della Lega, stagione sportiva 2014/2015, (con espressa esclusione della fase dei play, della Supercoppa e delle fasi di semifinale e finale di Coppa Italia);
- che i diritti audiovisivi oggetto di cessione consentono la possibilità di mettere in onda, in forma non esclusiva, le immagini dopo 3 ore dal termine di ogni partita;
- che la "Società" ha interesse ad acquistare il pacchetto dei diritti audiovisivi individuati nella scheda II [barrare con una (X) la casella di interesse all'interno della scheda per il pacchetto di diritti che si intende acquistare; qualora il pacchetto di diritti audiovisivi sia riferito agli hilites di una sola società, indicare sulla scheda la denominazione della stessa nella spazio all'uopo riservato], che dovrà essere sottoscritta;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

- 1) La Lega cede alla "Società" il diritto di trasmettere, in differita e in forma non esclusiva, in sede regionale e nell'ambito del bacino di utenza di competenza, le sintesi filmate di cui al pacchetto evidenziato (barrare con X) nella scheda allegata della durata variabile di 3/5 minuti per ogni partita disputata nel Campionato

2014/2015 (esclusa la fase Play) e nella Coppa Italia di Lega Pro (escluse le fasi di semifinale e finale) anche nel corso di programmi sponsorizzati o rubriche quali talk show e similari.

2) La "Società" dichiara di aver preso attenta visione della scheda allegata al presente contratto che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso, e di averla debitamente compilata e sottoscritta con l'indicazione del pacchetto di diritti che, con la sottoscrizione del contratto, intende acquisire. La "Società", quale corrispettivo per l'acquisto dei diritti audiovisivi di trasmissione sopra evidenziati, versa alla Lega Pro, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, l'importo individuato nella scheda allegata per il pacchetto prescelto da maggiorarsi dell'Iva, in unica soluzione. Il contestuale pagamento del corrispettivo costituisce condizione essenziale di validità ed efficacia del presente contratto (Clausola essenziale di validità).

3) La "Società" si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili se non per utilizzo esclusivo di quanto espressamente previsto dal contratto: a) le trasmissioni non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibile o altrimenti fruibili al di fuori dell'Ambito Locale, né la "Società" potrà effettuare interconnessioni con altre società; b) i diritti vengono ceduti in forma non esclusiva e potranno essere utilizzati dalla sola "Società" che sottoscrive il contratto e conseguentemente sarà autorizzata dalla Lega; c) la trasmissione delle immagini dovrà avvenire almeno dopo tre ore dal termine di ogni partita di Campionato e di Coppa Italia; d) è fatto divieto alla "Società" qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esemplificativo, l'inserimento di pubblicità virtuali; e) è escluso il diritto di trasmettere, con qualsiasi mezzo, stralci di radio/tele-cronache delle partite in diretta; f) i diritti audiovisivi acquisiti consentano la messa in onda delle immagini da parte della sola emittente (indicata in intestazione); g) la possibilità di messa in onda dei diritti audiovisivi acquisiti, cesserà, ipso iure, al termine della stagione sportiva (30.06.2015).

4) La Lega si riserva espressamente il diritto di consentire la trasmissione in diretta via etere, tramite terzi, anche in sede locale, per motivi oggettivi o per disposizione dell'Autorità Prefettizia, gli incontri di calcio del Campionato e della Coppa Italia della Lega e la "Società", in tal caso, la esonera espressamente da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio, rinunciando a qualsivoglia pretesa.

5) La Lega si riserva il diritto di fissare i giorni e gli orari di disputa delle partite (c.d. "Calendario") nelle date che riterrà più opportune, senza che nulla possa pretendere l'operatore assegnatario; si riserva, altresì, di disporre il differimento o l'anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere l'operatore della comunicazione, fatto salvo il diritto di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell'ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi una o più partite; l'operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo.

6) La "Società" garantisce ed attesta:

- di possedere legittimo titolo per svolgere attività di trasmissione nell'ambito locale;
- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

7) La “Società”, si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con il marchio sponsor), prima dell’inizio di ogni trasmissione, per una durata di almeno 10 secondi.

8) La “Società”, qualora intenda acquisire le registrazioni delle interviste post-gara, è tenuta a richiedere alla Lega il nulla osta ai sensi del vigente Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva relativamente alle società sportive per le quali intende esercitare i diritti audiovisivi con il presente atto acquisiti; per tale finalità la “Società” è tenuta altresì ad acquisire dalle società sportive interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere alle sole sale stampa degli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l’opera giornalistica (massimo un giornalista e due tecnici); per le interviste si applicano le disposizioni del Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva 2014/2015.

9) La “Società” dichiara di conoscere le norme emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2014/2015 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/08 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società”, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di trattenere, a titolo di penale, l’intero corrispettivo contrattuale versato (Clausola risolutiva espressa e Clausola penale). La “Società” si impegna, altresì, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell’esercizio dei propri poteri.

10) La “Società” è direttamente responsabile verso la Lega, le società sportive, l’Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega, idonea polizza assicurativa di € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (Clausola risolutiva espressa).

11) I diritti audiovisivi con il presente contratto acquisiti non consentono l’accesso alle tribune degli impianti per l’effettuazione delle riprese; la “Società” potrà scaricare dalla piattaforma hilites (gestita dalla Tau Media S.r.l.) le immagini delle sintesi della partita/delle partite (dai 3 ai 5 minuti, per ogni singolo evento).

12) La società è tenuta a trasmettere alla Lega il presente contratto sottoscritto, la scheda allegata (debitamente compilata e sottoscritta), la reversale del bonifico attestante l’integrale pagamento del corrispettivo dovuto maggiorato dell’Iva, sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Milano – IT 05 J 05584 02800 000000010312.

Il contratto, la scheda compilata e la reversale del bonifico, dovranno essere trasmessi a mezzo posta certificata (areaemittentilegapro@legalmail.it) alla Lega; l’allegazione della reversale di effettuazione del bonifico con l’indicazione del CRO costituisce condizione essenziale di validità ed efficacia del presente contratto (Clausola di validità). La Lega Pro, successivamente alla ricezione di tali documenti, verificherà la congruità degli stessi e, all’esito positivo della verifica, trasmetterà alla società acquirente, all’indirizzo di posta elettronica certificato dalla stessa indicato, la password di accesso alla piattaforma che la abilita a scaricare le sole immagini acquistate secondo una procedura ivi indicata.

13) La “Società” sarà legittimata a scaricare ed utilizzare le sole immagini per le quali ha provveduto a versare l’importo dovuto maggiorato dell’Iva.

La “Società” si obbliga a non cedere a terzi ovvero ad altri operatori della comunicazione, anche appartenenti allo stesso gruppo catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in suo

possesso (scaricata dalla piattaforma hilites); così pure la società si obbliga a non trasmettere, se non successivamente all'orario indicato in premessa, gli hilites acquisiti. La violazione della presente pattuizione legittimerà la Lega a disattivare immediatamente la password di accesso alla piattaforma trattenendo, a titolo di penale, l'intero corrispettivo versato. In tal caso il contratto dovrà ritenersi immediatamente risolto di diritto e la società sarà tenuta a corrispondere una ulteriore penale di € 20.000,00 alla Lega Pro. (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

14) La "Società" si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione in DVD, CD o chiave USB a colori con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo mail o fax. La registrazione potrà essere utilizzata per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali o regolamentari: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, la "Società" dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 10.000,00 (Clausola penale) ed il contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa della "Società" (Clausola risolutiva espressa).

15) La "Società" non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente. La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa della "Società" (Clausola risolutiva espressa).

16) La "Società" prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi regolamenti della Lega e nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

17) La "Società" conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l'onere di documentare le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E' difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti ivi previsti.

18) La "Società" prende atto che oggetto della cessione sono esclusivamente i diritti di trasmissione televisiva con le modalità indicate in premessa e sono pertanto esclusi i diritti non specificatamente individuati nel contratto, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home video, i diritti di trasmissione in diretta, i diritti di trasmissione in esclusiva, in criptato e satellitare e i diritti di trasmissione via internet o per telefono (GPRS, UMTS, etc.) qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della "Società" (Clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

19) Il presente contratto scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, il quinto giorno successivo allo svolgimento dell'ultima gara di Campionato (Regular season) (con esclusione della fase play) ovvero il quinto giorno successivo allo svolgimento dell'ultima gara di Coppa Italia (con esclusioni delle fasi finali).

20) La "Società", in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1,3,6,7,8,10,11,15,18 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di diffusione televisiva oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa);

21) Nel caso in cui la "Società" sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale ovvero ceda a terzi la sua attività, la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta alla "Società" a mezzo telefax, pec o lettera raccomandata, di disattivare, a sua insindacabile decisione, la password di accesso alla piattaforma senza che la "Società" possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso, nonché di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (Clausola penale).

22) Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che al ricevimento provvederà all'emissione del relativo documento fiscale.

23) Il presente contratto è sottoposto alla seguente condizione risolutiva: trasmissione via pec, unitamente al contratto sottoscritto, dei documenti integrativi ivi indicati e della reversale del bonifico dell'importo di cui al corrispettivo previsto (oltre Iva).

24) Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

25) Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dalla "Società" sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è per quest'ultima, immediatamente efficace e vincolante ancorché non firmato dalla Lega.

Data

Allegato: scheda II.

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 2 (clausola essenziale di validità), 8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,23,24 (clausole risolutive espresse), 11,13,20,21 (clausole penali) e 24 (foro esclusivamente competente), 20 (sospensione automatica).

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli